Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1839.
Istituzione della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, istitutiva dell'Opera nazionale Balilla, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Gioventù italiana del Littorio, organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del Regime fascista, è istituita in seno al Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne è il comandante generale.

La Gioventù italiana del Littorio ha per motto: « Credere - obbedire - combattere ».

Art. 2.

Il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile, istituito presso il Ministero dell'educazione nazio-

nale col R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, è soppresso.

L'Opera nazionale Balilla, istituita con legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, viene assorbita dalla Gioventù italiana del Littorio.

Le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al presidente dell'Opera nazionale Balilla e al Ministro per l'educazione nazionale nei confronti dell'Opera nazionale Balilla sono conferite al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale della Gioventù italiana del Littorio.

Le istituzioni, le scuole, le accademie, i collegi appartenenti all'Opera nazionale Balilla, passano, nella attuale situazione di fatto e di diritto, alla Gioventù italiana del Littorio.

Le attività e le passività dell'Opera nazionale Balilla e dei Fasci giovanili di combattimento nonchè gli immobili, di proprietà del Partito Nazionale Fascista, adibiti a caserme dei giovani fascisti e a colonie climatiche, sono trasferiti alla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 3.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, ha facoltà nella sua qualità di comandante generale, di emanare le norme per l'organizzazione della Gioventù italiana del Littorio e per il suo funzionamento nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 4

Appartengono alla Gioventù italiana del Littorio i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni inquadrati nelle organizzazioni dei giovani fascisti, avanguardisti, balilla, figli della lupa, piccole italiane, giovani italiane, giovani fasciste.

I giovani inquadrati nelle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio sono vincolati al seguente giuramento: « Nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del DUCE e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione fascista ».

Art. 5.

I compiti che la Gioventù italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono:

a) la preparazione spirituale, sportiva e premilitare;

b) l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa predisposti di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

c) l'istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con le finalità della Gioventù italiana del Littorio;

d) l'assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico o con altri mezzi disposti dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale;

e) l'organizzazione di viaggi e crociere.

La Gioventù italiana del Littorio ha inoltre la facoltà di istituire o di promuovere l'istituzione di borse di studio e di provvedere alla loro assegnazione.

Alla Gioventù italiana del Littorio spetta la vigilanza e il controllo su tutte le colonie climatiche e istituzioni affini, da chiunque fondate o gestite. Per la fondazione di nuove colonie o istituzioni affini è necessaria l'autorizzazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Nulla è innovato riguardo ai poteri e alle attribuzioni del Ministro per l'educazione nazionale nel settore della scuola e dell'insegnamento pubblico e privato.

Art. 6.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la Gioventù italiana del Littorio si propone, sono confermate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 5, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 1115.

Non sono comprese nel divieto di cui al decreto citato le formazioni od organizzazioni promosse o dipendenti dalla Gioventù italiana del Littorio.

Art. 7.

La Gioventù italiana del Littorio ha personalità giuridica.

Art. 8.

L'amministrazione della Gioventù italiana del Littorio è distinta dall'amministrazione del Partito Nazionale Fascista ed è regolata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 9.

La Gioventù italiana del Littorio provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con i contributi del Partito Nazionale Fascista, dei Ministeri, di enti, di istituzioni e dei soci;

b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposti a suo favore.

I contributi dei Ministeri, degli enti e delle istituzioni, già previsti dalle leggi e dai regolamenti a favore dell'Opera nazionale Balilla o dei Fasci giovanili di combattimento, delle colonie climatiche del Partito Nazionale Fascista, saranno destinati alla Gioventù italiana del Littorio.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornire le sedi della Gioventù italiana del Littorio in base alle norme finora in vigore e a mantenere in suo favore le concessioni in uso gratuito delle palestre già assegnate all'Opera nazionale Balilla o ai Fasci giovanili di combattimento.

Restano ferme le disposizioni concernenti l'obbligo dei Comuni di contribuire al patronato scolastico.

Sono soci della Gioventù italiana del Littorio coloro che, con elargizioni o con periodici contributi, concorrono al conseguimento dei fini dell'istituzione.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che elargiscono a favore della Gioventù italiana del Littorio una somma non inferiore alle L. 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500.

Sono soci temporanei coloro che si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli Enti morali, che versano il doppio della somma richiesta per i soci individuali, possono essere iscritti tra i soci.

La Gioventù italiana del Littorio assegna diplomi di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini della Gioventù italiana del Littorio.

I diplomi di benemerenza sono di 1°, 2°, 3° grado.

I diplomi di 1° grado sono assegnati dal DUCE su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, nella sua qualità di comandante generale.

Art. 10.

La Gioventù italiana del Littorio non è sottoposta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sono però ad essa estese le disposizioni di favore esistenti per dette istituzioni. La Gioventù italiana del Littorio può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali e per la stipulazione dei contratti, la Gioventù italiana del Littorio e i suoi organi centrali e periferici sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Il personale di qualsiasi grado e ufficio attualmente alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla, passa alle dipendenze della Gioventù italiana del Littorio, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Il personale comandato presso l'Opera nazionale Balilla rimane allo stesso titolo e nella medesima posizione giuridica distaccato presso la Gioventù italiana del Littorio, fino a quando il comando non venga revocato dai capi delle Amministrazioni a cui il personale medesimo appartiene, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 13.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale, ha la facoltà di modificare i regolamenti riguardanti l'inquadramento e il funzionamento della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — LESSONA — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1840.

Modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Visto lo statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, n. 164, e modificato con R. decreto 26 febbraio 1932-X, n. 90;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina del presidente della Reale Accademia d'Italia è fatta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 (primo comma), 9 e 10 dello statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, n. 164, e modificato con R. decreto 26 febbraio 1932-X, n. 90, sono abrogate per quanto riguarda la nomina alla carica di presidente dell'Accademia.

Art. 3.

Qualora la nomina del presidente della Reale Accademia d'Italia sia fatta tra personalità estranee all'Accademia, nel decreto di nomina sarà determinata la classe della quale il nuovo presidente entrerà a far parte quale Accademico.

Nel caso che nella classe non vi siano seggi vacanti, il posto sarà considerato in soprannumero fino alla prima vacanza che si verificherà nella classe stessa.

Art. 4.

Le modificazioni allo statuto della Reale Accademia d'Italia sono apportate con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e con quello per le finanze, qualora le modificazioni abbiano comunque riflesso finanziario o riguardino materia attinente al personale.

Le proposte di modificazioni sono presentate al Capo del Governo dal Ministro per l'educazione nazionale, inteso il Consiglio accademico.

Le modificazioni al regolamento della Reale Accademia d'Italia sono apportate con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Mini-

stro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio accademico e di concerto col Ministro per le finanze, qualora le modificazioni abbiano comunque riflesso finanziario o riguardino materia attinente al personale.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1841.

Inclusione dell'abitato di Giugnola, frazione del comune di Castel del Rio (Bologna), tra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Giugnola, frazione del comune di Castel del Rio, in provincia di Bologna, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'annessa planimetria 29 gennaio 1937, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 1842.

Sistemazione previdenziale del personale delle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, che stabilisce il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1096, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, e il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, relativi al trattamento di riposo del personale delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati;
Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni, riguardanti gli scopi e gli ordinamenti della Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1273, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati di Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove Provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca;
Sentite le Organizzazioni sindacali competenti;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel presente decreto sono indicate con la denominazione « nuove Società » le Società di navigazione contemplate negli articoli 3 e 12 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e con la denominazione « Società cessate » le Società contemplate nell'art. 1 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, alla « Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare » eretta in ente morale col R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è affidata la gestione della « Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati », eretta in ente morale col R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che assume la nuova denominazione di « Gestione speciale per il personale delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati », e che sarà indicata negli articoli seguenti con la dizione « Gestione speciale ».

Art. 3.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare provvedere con la « Gestione speciale » all'adempi-

mento di quanto è stabilito nel R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, nel R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e nel presente decreto.

Art. 4.

Il personale di stato maggiore navigante e quello addetto agli uffici proveniente da una delle Società cessate e assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937, è inscritto obbligatoriamente, con effetto dal 1° gennaio 1937, alla « Gestione speciale ».

Il personale sia di stato maggiore navigante, sia addetto agli uffici, non contemplato nel comma precedente, sarà inscritto alla « Gestione speciale » con la data di assunzione da parte di una delle nuove Società.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è stabilito con effetto dal 1° gennaio 1937, nella misura del 14 % della retribuzione.

Per coloro che dalla data predetta siano iscritti alla « Gestione speciale » in età superiore ai 50 anni, il contributo è stabilito nella misura del 18 % della retribuzione, fatta eccezione per coloro che a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 14 riscattino un periodo di anzianità di inscrizione uguale o superiore alla differenza fra il suddetto limite di 50 anni e la loro effettiva età.

La quota di pensione per il personale di stato maggiore dovuta dalla « Gestione speciale » a norma del 2° comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è stabilità nella misura del 16 % dell'importo dei contributi versati.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il personale che in forza dell'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, ha optato per il trattamento di cui al R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058, potrà nuovamente esercitare il diritto di opzione per essere ammesso al trattamento di cui al Regio decreto-legge predetto.

Art. 6.

Il limite stabilito dal 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, si applica a tutto il personale di stato maggiore navigante e a quello addetto agli uffici inscritto alla « Gestione speciale ».

Art. 7.

L'importo dei conti di risparmio costituiti in base agli articoli 34 del contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1932 per il personale di stato maggiore e 40 del contratto collettivo di lavoro 21 gennaio 1932 per il personale addetto agli uffici delle cessate Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale Italiana) e « Cosulich » (Società Triestina di Navigazione), limitatamente al personale appartenente al 31 dicembre 1936 alle predette Società, e assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937, cessa di essere disponibile ed è trasferito di diritto alla « Gestione speciale », agli effetti dell'art. 19.

E' pure trasferito alla « Gestione speciale » l'importo delle altre somme comunque intestate al personale di stato maggiore navigante e a quello addetto agli uffici della cessata Società « Cosulich » (Società Triestina di navigazione) a fini di previdenza, nonchè l'importo della riserva esistente, per il conseguimento di una pensione, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per gli scopi di cui al R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1273.

Sull'importo dei conti di risparmio e delle somme di cui al comma precedente le Società predette accrediteranno l'interesse del 4,50 % dal 1° gennaio 1937 al giorno del versamento alla « Gestione speciale ».

Art. 8.

Con la data del 30 giugno 1937 la Cassa di previdenza interna della cessata Società Veneziana di navigazione a vapore è posta in liquidazione.

Il Ministro per le comunicazioni nomina uno o più liquidatori per l'accertamento della consistenza patrimoniale del fondo e per l'assegnazione della quota di capitale spettante a ciascun inscritto.

Tale quota sarà trasferita alla « Gestione speciale », per l'impiego nei modi previsti dal presente decreto nei riguardi del personale assunto con decorrenza 1° luglio 1937 da una delle nuove Società.

Art. 9.

Al personale di stato maggiore navigante in servizio al 31 dicembre 1936 presso la cessata « Navigazione Libera Triestina S. A. » ed assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937, è riconosciuto un periodo di inscrizione alla « Gestione speciale » pari all'effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 1932, con esclusione dei soli periodi di sbarco di durata superiore a sessanta giorni continuativi. La contribuzione alla « Gestione speciale » sia per i periodi di navigazione, sia per quelli di sbarco di durata inferiore a sessanta giorni, è effettuata sulla differenza fra la retribuzione effettiva a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e la competenza media stabilita per la contribuzione alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

Al personale addetto agli uffici proveniente dalla cessata Società di navigazione suddetta e assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937, è riconosciuto un periodo di iscrizione pari all'intero servizio effettivo compiuto dal 1° gennaio 1932.

Alla formazione della riserva necessaria alla copertura di tale periodo di iscrizione, la « Società anonima partecipazioni industriali e commerciali » (ex Navigazione Libera Triestina S. A.) concorre per la metà; all'altra metà si provvede col trasferimento, in misura non superiore al 50 %, dell'importo delle indennità di risoluzione del rapporto di lavoro liquidate a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, e per la parte residuale con prelevamenti dal fondo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 10.

Il personale di stato maggiore navigante e quello addetto agli uffici proveniente dalla cessata « Adria » Società anonima di navigazione, assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937 e contribuente al Fondo pensioni Adria, è inscritto alla « Gestione speciale » a norma dell'articolo 4. Il personale di stato maggiore navigante è pure inscritto alla Cassa agli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni.

Per il personale suddetto saranno trasferite dal Fondo pensioni Adria rispettivamente alla Cassa e alla « Gestione speciale » le riserve per il riscatto dei periodi di anzianità di inscrizione corrispondenti alle riserve stesse.

Art. 11.

L'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino, che conserva la sua personalità giuridica in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è affidato in gestione, con tutto il suo patrimonio, alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

E' annullato qualsiasi contratto od obbligazione esistente fra la cessata Società di navigazione Lloyd Triestino, ora So-

cietà Oriente di navigazione, in liquidazione, ed Enti o Società di assicurazione, per la gestione dell'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino.

Art. 12.

La cessata Società di navigazione Lloyd Triestino, ora Società Oriente di navigazione, in liquidazione, verserà alla Cassa, per conto dell'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino la somma di L. 13.800.000, valuta al 1° gennaio 1936, somma comprensiva del valore capitale delle maggiorazioni continuative di carattere straordinario, erogate dal Lloyd Triestino ad ex dipendenti, secondo un elenco da approvarsi dalla Commissione di cui all'art. 20; nonchè L. 105.000, valore nominale, in rendita italiana 5 % di pertinenza di fondazioni esistenti presso lo stesso Lloyd Triestino.

La Commissione stabilirà i termini e le modalità per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente decreto alla Società Oriente di navigazione, in liquidazione.

Art. 13.

Il personale di stato maggiore navigante e quello addetto agli uffici proveniente dalla cessata Società di navigazione Lloyd Triestino, assunto con decorrenza 1° luglio 1937 da una delle nuove Società è inscritto alla « Gestione speciale » a norma dell'art. 4. Il personale di stato maggiore navigante è pure inscritto alla Cassa agli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e successive modificazioni.

Per ciascuno degli inscritti sono trasferiti alla Cassa:

a) le riserve relative alle pensioni calcolate fino al 30 giugno 1924 dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino;

b) le riserve esistenti presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per il conseguimento di una pensione a norma del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908;

c) il valore corrispondente alle polizze individuali o collettive salvo il disposto dell'art. 14;

d) l'importo degli eventuali accantonamenti individuali esistenti al 31 dicembre 1936 presso la cessata Società di navigazione Lloyd Triestino, aumentati dell'interesse del 4,50 % per il periodo decorrente dalla data suddetta all'effettivo versamento.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare mediante le somme realizzate nel modo predetto provvederà al riscatto del corrispondente periodo di inscrizione alla Cassa stessa e alla « Gestione speciale » fino al limite stabilito dall'art. 18.

Art. 14.

Il personale di stato maggiore navigante e quello addetto agli uffici delle nuove Società che alla data del 31 dicembre 1936 aveva in corso contratti di assicurazione sulla vita alimentati con contributi propri e della Società di provenienza, potrà essere autorizzato a continuare la predetta forma di assicurazione purchè ne faccia richiesta alla Commissione di cui all'art. 20 entro il 31 dicembre 1937 e purchè, per coloro che al 1° gennaio 1937 avevano un'età inferiore ai 50 anni, la scadenza della polizza non sia oltre il 60° anno di età; in tal caso la relativa polizza non sarà disponibile per l'interessato fino alla scadenza del contratto o alla risoluzione del rapporto di lavoro e dovrà essere depositata presso la Cassa, la quale provvederà al pagamento dei premi fino alla concorrenza del contributo di cui all'art. 5.

Qualora l'importo di tali premi sia inferiore al contributo, la differenza sarà accantonata presso la « Gestione speciale » in un conto individuale fruttifero con capitalizzazione annua. Se l'importo dei premi stessi sia superiore al suddetto contributo l'interessato potrà provvedere con propri versamenti alla differenza, oppure chiedere la riduzione del capitale assicurato sino all'equivalente del premio corrispondente al contributo. In tal caso l'Ente assicuratore dovrà concedere tale riduzione o la prorogata scadenza della polizza, anche in deroga alle condizioni della polizza stessa. Per le polizze alimentate con premi superiori al contributo, il vincolo di cui al 1° comma è limitato alla parte di capitale assicurato con l'importo del contributo stesso.

Il vincolo cesserà con la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual caso dovranno essere rimborsate all'inscritto anche le somme accantonate nel suo conto individuale.

Se la liquidazione della polizza ha luogo prima che sia cessato il rapporto di lavoro, l'interessato può chiedere l'inscrizione alla « Gestione speciale », versando l'intero ammontare liquidato e la somma accantonata nel suo conto individuale per il riscatto di un periodo di anzianità di inscrizione a norma del presente decreto. La facoltà di cui al presente comma è ammessa in quanto vi sia la possibilità di riscattare almeno dieci anni di inscrizione. Se la somma come sopra destinata supera il capitale occorrente per il riscatto dell'intero periodo di servizio, la differenza sarà accantonata nel conto individuale, a meno che l'inscritto non ne chieda l'immediata consegna entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 19.

Nel caso che l'interessato non si valga della facoltà di cui al comma precedente l'intero contributo sarà ad esso accreditato nel conto individuale fruttifero.

Le polizze per le quali non venga richiesta la continuazione del versamento dei premi a norma del 1° comma del presente articolo si intendono risolute di diritto dal 30 giugno 1937.

Art. 15.

Il personale di stato maggiore navigante e quello addetto agli uffici, assunto da una delle nuove Società con decorrenza 1° luglio 1937 e che non sia inscritto alla Cassa pensioni del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati o agli altri Istituti o Fondi di previdenza previsti dal presente decreto, o che non abbia un contratto di assicurazione sulla vita i cui premi siano pagati anche solo in parte con contributo della Società di provenienza, potrà essere esonerato dalla Commissione di cui all'art. 20 dall'assicurazione a norma del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, purchè sia di età non inferiore agli anni 50. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 1937.

Per il personale suddetto il contributo di cui all'art. 4 sarà accreditato in un conto individuale fruttifero con capitalizzazione annua che dovrà essere reso disponibile per l'interessato o per i suoi aventi diritto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 16.

Il personale addetto agli uffici inscritto a norma del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, il quale raggiunga l'età di 60 anni senza avere almeno 25 anni di assicurazione, effettivi o riscattati, può chiedere, nel caso di scioglimento del suo rapporto di lavoro per anzianità e purchè abbia almeno 20 anni di assicurazione, la liquidazione della pensione.

L'importo della pensione stessa calcolata come agli articoli 8 e 9 del succitato Regio decreto-legge, è ridotto in base al rapporto fra il numero degli anni di assicurazione e i 25 anni considerati come limite.

La riduzione di cui sopra non si applica alla pensione liquidabile ai familiari in caso di morte dopo la liquidazione della pensione.

Art. 17.

Il Ministro per le comunicazioni, sentite le Organizzazioni sindacali competenti, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare le nuove Società, anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti organici o dei contratti collettivi di lavoro, a mantenere in servizio oltre i 60 ma non i 65 anni di età, ufficiali dello stato maggiore navigante o addetti agli uffici, provenienti dalle cessate Società, per i quali, al compimento del 60° anno di età, non sia maturato il trattamento di quiescenza in una delle forme previste dal presente provvedimento.

Art. 18.

Agli effetti del presente decreto non potrà essere riscattato volontariamente un numero di anni di inscrizione superiore all'effettivo servizio prestato, nè potranno essere trasferite d'ufficio, fatta eccezione per il personale di cui agli articoli 10 e 13, somme maggiori di quelle occorrenti per il riscatto di un periodo di inscrizione superiore agli anni quindici.

Le somme eccedenti il capitale per la copertura dei periodi così riscattati saranno accreditate in un conto individuale fruttifero con capitalizzazione annua e saranno restituite al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a meno che l'inscritto non ne chieda la immediata consegna entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 19.

Art. 19.

La Cassa determina per ciascuno degli ufficiali di stato maggiore navigante o degli addetti agli uffici di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 l'importo dei contributi accreditati e il numero degli anni che, in relazione alla somma trasferita, sono riscattati ai fini della inscrizione alla Cassa stessa e alla « Gestione speciale ». Del periodo di inscrizione in tal modo riscattato e della somma accreditata, la Cassa darà comunicazione scritta a ciascun interessato, il quale ha facoltà di ricorrere alla Commissione di cui all'art. 20 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Per il personale assunto da una delle nuove Società che faccia uso della facoltà di cui al sesto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2164, la Cassa farà all'interessato le comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 20.

Per la prima applicazione delle norme contenute nel presente decreto e particolarmente di quelle di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 19, è istituita una speciale Commissione presieduta dal direttore generale della Marina mercantile o da un suo delegato e che sarà composta:

di un funzionario del Ministero delle comunicazioni;

di un funzionario del Ministero delle corporazioni;

del direttore generale o, in sua vece, del vice direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente di mare;

di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

di un funzionario del Ministero delle comunicazioni il quale eserciterà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il presidente chiamerà a partecipare ai lavori della Commissione i rappresentanti delle varie Società cessate per le questioni che interessano le Società stesse.

Le deliberazioni della Commissione sono rese esecutive con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 21.

Il bilancio tecnico della « Gestione speciale » di cui all'articolo 28 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sarà effettuato alla data del 1° luglio 1938.

Art. 22.

Restano affidati, per la gestione, alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, e secondo i loro statuti:

a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;

b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;

c) il Pio Fondo dei pescatori;

d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo;

e) il Fondo pensioni Adria.

Il Ministro per le comunicazioni, con decreto emesso d'accordo col Ministro per le corporazioni, potrà disporre la liquidazione di questi Fondi speciali e dell'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino, e il conseguente trasferimento dei fini e dei patrimoni ad essi pertinenti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, con le norme che saranno stabilite dal decreto medesimo.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 18. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 ottobre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Paola (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Paola (Cosenza) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Paola (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

77ª Estrazione delle obbligazioni 5 % per la Ferrovia Maremmana

Si notifica che nel giorno di sabato 27 novembre 1937-XVI, in Roma, in una sala al pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 77ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte n. 1462 obbligazioni sulle 60576 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1938, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

(3828) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) nonchè il sorteggio di titoli per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1937-XVI, in via Vittorio Veneto, 89, verrà provveduto, incominciando alle ore 9,30, al sorteggio di n. 5 (cinque) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Si notifica, inoltre, che il giorno 3 dicembre, incominciando alle ore 15, si procederà alle seguenti operazioni relative alle dette obbligazioni:

a) Estrazione a sorte di:

N. 4425 titoli di 1 obbligazione
» 920 » » 5 obbligazioni
» 1910 » » 10 »
» 440 » » 25 »
» 580 » » 50 »

in totale N. 8275 titoli rappresentanti 68125 obbligazioni per un capitale nominale di L. 34.062.500.

b) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

(3825) *Il presidente*: A. BENEDUCE.

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione ferrovie dello Stato (Elfer) 1ª e 2ª emissione, nonchè il sorteggio dei titoli per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1937-XVI, in via Vittorio Veneto 89, verrà provveduto, incominciando alle ore 9,30 al sorteggio:

1) di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni 4,50 % Serie Speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 1ª emissione;

2) di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 2ª emissione.

Si notifica, inoltre, che nei giorni successivi, incominciando alle ore 9, si procederà alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50% Elettrificazione ferrovie dello Stato, 1ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

b) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione ferrovie dello Stato, 2ª emissione — di n. 1000 carte di libera circolazione in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

c) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

N. 2596 titoli di 1 obbligazione
» 660 » » 5 obbligazioni
» 1160 » » 10 »
» 300 » » 25 »
» 300 » » 50 »

in totale N. 5016 titoli rappresentanti 39996 obbligazioni per un capitale nominale di L. 19.998.000.

Poichè i titoli da 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli da una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli da 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione;

d) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 %, Elettrificazione ferrovie dello Stato, 2ª emissione, e cioè:

N. 5996 titoli di 1 obbligazione
» 1000 » » 5 obbligazioni
» 2500 » » 10 »
» 160 » » 25 »

in totale N. 9656 titoli rappresentanti 39996 obbligazioni per un capitale nominale di L. 19.998.000;

e) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

(3826) *Il presidente*: A. BENEDUCE.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Paola (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il cav. rag. Francesco Gelli è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Paola (Cosenza) ed i signori dott. Francesco Filosa fu Pietro, dott. Francesco Misciasci fu Giuseppe e rev. Benedetto Renzelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo III del titolo VII, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(3794)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.